ALBA s.r.l.
SERVIZI ECOLOGIA
MANUTENZIONI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

A.6.1) SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO SENZA CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

IL R.U.P.
Ing. Salvatore Izzo

A.6.2) ART. 1 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 40 della Legge Regionale Campania n. 14/2016, la Società Alba srl intende affidare il servizio di noleggio a freddo degli autoveicoli aventi le caratteristiche tecniche riportate nelle allegate schede.

In considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016ad oggetto: "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" il presente appalto è aggiudicato con la clausola di salvaguardia che prevede la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06).

In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione del contratto.

La Società Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data e/o di non aggiudicare l'appalto nel caso di mutate esigenze aziendali oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze aziendali o per qualsiasi altra motivazione, senza che le Ditte concorrenti possono nulla a pretendere al riguardo, anche a titolo di eventuale rimborso spese o risarcimento danni.

A.6.3) ART. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio senza conducente dei seguenti veicoli aventi data di immatricolazione non anteriore al 01/01/2012:

- n° 14 (quattordici) automezzi con vasca da 5,00 mc con pala costipatrice a caricamento posteriore per la raccolta dei rifiuti urbani aventi data di immatricolazione non anteriore al 01/01/2014;
- n. 04 (quattro) automezzi con vasca da 7,00 mc con pala costipatrice a caricamento posteriore per la raccolta dei rifiuti urbani non anteriore al 01/01/2012;
- n. 02 (due) autocarri furgonati per la raccolta dei rifiuti per la raccolta dei rifiuti urbani non anteriore al 01/01/2015;

con le caratteristiche tecniche meglio descritte nelle allegate specifiche tecniche.

L'importo semestrale dell'appalto è pari ad €173.400,00 determinato come dettagliato nella sottostante tabella:

AUTOMEZZI	N°	IMPORTO MENSILE UNITARIO	IMPORTO MENSILE TOTALE	IMPORTO TOTALE MESI SEI
Automezzi con costipatore e vasca da mc 5,00	14	€ 1.350,00	€ 18.900,00	€ 113.400,00
Automezzi con costipatore e vasca da mc 7,00	4	€ 2.250,00	€ 9.000,00	€ 54.000,00
Autocarri furgonati	2	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00
TOTALE N. 20 MEZZI			**€ 28.900,00**	**€ 173.400,00**

A.6.4) ART. 3 - SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016, di apportare modifiche al contratto nel caso in cui ciò si rendesse necessario, a causa di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte esigenze di interesse pubblico, (in aggiunta o in detrazione) alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

La stazione appaltante ai sensi del comma 12) art. 106 del Dlgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, prevista dall'art. 106 comma 11 lett. b) del Dlgs 50/2016 di affidare servizi supplementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale nel rispetto delle condizioni di cui al richiamato articolo nonché del comma 7 del medesimo articolo.

A.6.5) ART.4 – INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione contrattuale fermo restando la possibilità della consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, da effettuarsi con apposito verbale a cura del direttore dell'esecuzione del contratto.

Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità di rito fermo restante l'eventuale opzione di proroga, esercitabile dalla Stazione Appaltante, per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi. In tal caso laddove la Stazione Appaltante voglia esercitare tale diritto ne dovrà dare comunicare all'appaltatore in forma scritta prima della scadenza del contratto.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, alle stesse condizioni contrattuali e comunque per un periodo non eccedente quello strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016.

Al momento di pubblicazione del presente appalto la scadenza del servizio affidata alla Società Appaltatrice è fissata al **30/06/2019** come da Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 28/03/2019. Pertanto, laddove il servizio non dovesse essere prorogato o rinnovato da parte del Comune di Battipaglia in favore della Società Alba srl per qualsiasi motivo, il contratto sarà risolto anticipatamente e l'appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione del contratto stesso.

A.6.6) ART.5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, l'impresa avrà obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ivi inclusi quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di vigenza dell'affidamento.

L'impresa è altresì tenuta ad eseguire ordini e direttive impartite dai competenti uffici della società per il tramite del DEC nel rispetto del presente capitolato. È comunque facoltà della Ditta presentare entro tre giorni dal ricevimento delle suddette direttive osservazioni ai predetti ordini in forma scritta a mezzo pec.

Fermo restando il rispetto di specifici CAM sugli automezzi eventualmente adottati dal Ministro dell'Ambiente, almeno il 30 % (in numero) degli automezzi consegnati a noleggio nell'ambito dello svolgimento del contratto, debbono avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

A.6.7) ART.6– PRESA IN CONSEGNA

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da un verbale di presa in consegna, debitamente firmato dalle parti e vistato dal Responsabile del Procedimento. La consegna dei mezzi dovrà avvenire presso la sede operativa autoparco di ALBA SRL in Via Rosa Jemma 108 – 84091 Battipaglia (SA). La consegna dei mezzi deve avvenire,pena l'applicazione delle previste penali, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva per esigenze imprescindibili del servizio di raccolta dei rifiuti che non è suscettibile di interruzioni trattandosi di servizio di pubblico interesse.

Nel verbale di consegna e/o collaudo saranno poste in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche quantitative e qualitative degli automezzi richieste dal presente capitolato.

Alle operazioni di verifica la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui perverrà il DEC; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna dei mezzi. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta è invitata dall'a Società a presenziare, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche minime prescritte. Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo entro n. 15 (quindici)giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

In caso di ritardo nella consegna si applicheranno le penali di cui al presente capitolato.

I veicoli dovranno essere immatricolati per"trasporto specifico rifiuti-uso di terzi" a cura e carico del fornitore, che dovrà mettere a disposizione di ALBA srl tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione dei veicoli all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Gli automezzi sprovvisti della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali o risultati non idonei alla verifica di funzionalità si intenderanno, anche ai fini dell'applicazione delle penali, come non consegnati.

A.6.8) ART. 7- SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a verificare le condizioni di sicurezza e tutela del lavoro in modo da rendere la fornitura idonea sotto ogni aspetto. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare scrupolosamente la normativa in ordine alla sicurezza,approvata con D. Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 e smi, nonché qualsiasi altra normativa inerente l'oggetto del presente capitolato. L'Appaltatore dovrà inoltre indicare il nominativo ed il recapito telefonico fisso e mobile del referente in materia di sicurezza. In caso di sostituzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata

comunicazione. Prima della sottoscrizione del contratto il fornitore è tenuto a consegnare il documento aziendale della sicurezza contenente i dati di tutto il personale incaricato al controllo dell'esecuzione dei servizi.

A.6.9) ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico della Ditta appaltatrice e quindi ricompresi nel canone di aggiudicazione del noleggio a freddo i servizi assicurativi, la sostituzione dei pneumatici, la manutenzione ordinaria e straordinaria di seguito dettagliata dell'autoveicolo e delle attrezzature. Sono esclusi dall'appalto esclusivamente la fornitura di carburante ed il lavaggio degli automezzi. Il fornitore provvederà a proprio carico al pagamento della tassa di proprietà ed eventuali altre tasse relative al possesso o alla circolazione del veicolo per tutta la durata del contratto di noleggio. Sarà cura della società ALBA la sola manutenzione ordinaria e straordinaria conseguente ad incidenti stradali o ad un cattivo utilizzo del mezzo oltre ai controlli ordinari dei livelli dei lubrificanti ed alle forature dei pneumatici;

8.1 Assistenza

La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione di ALBA SRL l'elenco delle officine autorizzate per gli interventi sull'attrezzatura, sull'autotelaio e sulle parti accessorie.

Tali officine dovranno avere la Sede operativa nel raggio massimo di 50 km dalla Sede Operativa di ALBA Srl. Eventuali interventi manutentivi che necessitino di trasferimenti oltre 50Km dovranno essere a carico e cura della Ditta Appaltatrice. Dovrà essere fornito l'elenco dettagliato delle officine e le lavorazioni a cui sono preposte.

8.2 Manutenzione

La manutenzione ordinaria, dovrà corrispondere al piano di manutenzione programmata stabilito dalla casa costruttrice dell'autotelaio, dell'attrezzatura e delle parti accessorie. Tale manutenzione dovrà essere svolta presso le officine indicate.

8.3-Manutenzionestraordinaria

L'appaltatore dovrà procedere anche agli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino la parte meccanica, pneumatica, oleodinamica, elettrica ed elettronica. Alla sostituzione di parti difettose o guaste della fornitura. L'appaltatore dovrà procedere con le seguenti modalità:

- Veicolo marciante: ALBA SRL segnalerà tempestivamente il guasto all'appaltatore tramite comunicazione telefonica e mezzo mail al recapito messo a disposizione. ALBA SRL procederà quindi a far pervenire il veicolo presso l'officina indicata dall'Appaltatore. Sarà cura dell'officina autorizzata informare l'appaltatore sulle particolarità specifiche del guasto ed indicare la data prevista della fine riparazione.
- Veicolo non marciante:sia che si trovi nella Sede di ALBA SRL oppure nell'ambito del territorio nazionale, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione di ALBA SRL un servizio di assistenza 24/24 per 365 giorni anno compreso i festivi per il recupero su strada tramite carro attrezzi per avaria o incidente. Tale intervento dovrà avvenire al massimo entro sei ore dalla chiamata. Il servizio dovrà essere prestato anche in caso di incidente stradale. Il costo sarà a carico dell'appaltatore, eventualmente addebitato a ALBA SRL se trattasi di colpa o dolo del conduttore.

Nel caso in cui l'operazione di manutenzione dovesse comportare il mancato utilizzo dell'automezzo, per un periodo superiore al giorno, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di un mezzo sostitutivo entro le 24 ore.

8.4-Pneumatici

Il fornitore dovrà garantire la sostituzione dei pneumatici usurati durante tutta la durata del noleggio a lungo termine a prescindere dal kilometraggio percorso. L'eventuale sostituzione dei pneumatici per danni dovuti ad imperizia degli utilizzatori saranno addebitati ad ALBA SRL.

8.5 -Accessori

Il fornitore dovrà garantire la messa a disposizione degli automezzi con Sistema di geolocalizzazione, reportistica giornaliera dei percorsi e fornitura credenziali di accesso ad ALBA SRL;

A.6.10) ART. 9 REVISIONEAUTOMEZZI

Il fornitore dovrà provvedere a proprie cura e spese alla revisione periodica MCTC dei veicoli. Queste dovranno essere programmate compatibilmente con le esigenze di servizio, e comunicate all'utilizzatore con almeno 7gg di anticipo. Nel caso in cui l'operazione di revisione dovesse comportare il mancato utilizzo dell'automezzo, anche se per frazioni di giorno, l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione il mezzo sostitutivo con le stesse caratteristiche. Nel caso di indisponibilità dell'automezzo sostitutivo, la Società non corrisponderà, per ogni giorno o frazione di mancato utilizzo, il corrispondente frazione pari ad 1/30del canone mensile corrispondente.

ART. 10 – OBBLIGHI DELGESTORE IN RELAZIONE ALL'USO DELL'AUTOMEZZO

Sono a carico di ALBA srl:

il carburante;

il lavaggio degli automezzi;

il pagamento di eventuali contravvenzioni o sanzioni per responsabilità del conducente per le quali il fornitore si impegna ad inoltrare ad Alba srl, entro 48 ore a mezzo fax, tutte le notifiche di sanzioni pervenute.

Inoltre ALBA srl si impegna a far rispettare il proprio regolamento interno sugli automezzi ed in particolare:

- far osservare ai propri dipendenti tutte lenorme di circolazione ed in particolare quelle sull'abilitazione allaguida,validità ed aggiornamento dellapatente;
- non affidare a terzi i mezzi locati ,fatta eccezione per i propri dipendenti e /o persone non dipendenti purchéautorizzati da ALBA srl;
- usare i mezzi in conformità alla loro normaledestinazione,adibendoli agli usiconsentiti;
- effettuare tutte le denunce con la dovuta tempestività (furto, incendio, incidente,ecc.);
- segnalare al fornitore eventuali difetti o malfunzionamenti;
- comunicare con preavviso al fornitore la necessità di intervento di manutenzione periodica alle scadenze previste dal costruttore;
- non effettuare alcuna modifica strutturale ai mezzi senza la preventiva autorizzazione scritta del fornitore.

Gli autoveicoli saranno condotti da persone abilitate alla guida seguendo le norme del vigente codice della strada e nel rispetto del vigente regolamento sugli automezzi. Resteranno a carico dalla società ALBA, che si rivarrà sui dipendenti interessati, le conseguenze per eventuali infrazioni stradali. Eventuali multe e o sanzioni notificate all'impresa aggiudicataria dovranno essere trasmesse ad ALBA che provvederà in maniera diretta al pagamento. La società ALBA dovrà denunciare per iscritto, entro 5 (cinque) giorni con raccomandata A.R. o pec, qualsiasi sinistro eventualmente accaduto all'autoveicolo, la società ALBA non porrà apportare modifiche all'autoveicolo ma potrà apporre la targa autoadesiva con l'indicazione del logo della società.

A.6.11) ART. 11– CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA'

Quale corrispettivo di tutte le obbligazioni di cui al presente capitolato spettano all'aggiudicatario:

a) Il canone mensile risultante dall'importo posto a base di appalto decurtato del ribasso formulato in sede di gara dalla Ditta appaltatrice;

b) compensi per eventuali servizi aggiuntivi, speciali od occasionali svolti dall'impresa appaltatrice e non contemplati nel presente capitolato, qualora affidati ai sensi dell'art. 4 che precede. In tal caso si procederà di volta in volta all'affidamento mediante specifica comunicazione scritta.

I canoni come sopra determinati si intendono al netto di IVA e di qualsiasi altro tributo gravante sui servizi a titolo di imposizione indiretta.

Il pagamento del canone di cui alla precedente lettera a), avverrà in ratei mensili posticipati da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

La liquidazione ed il pagamento del canone, saranno subordinati all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che attesterà la regolare esecuzione del servizio, specificando che tutte le prestazioni sono state effettivamente rese nel corso del mese di riferimento cui la liquidazione attiene.

Nei casi in cui dalla predetta certificazione si rilevino difformità nelle prestazioni rese (sia qualitative che quantitative) rispetto a quelle previste nel presente capitolato, saranno applicate le penalità; nei casi di reiterazione, rapportate ad un numero di penali tali che il loro importo superiori il 20% del canone netto annuo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che la Ditta Appaltatrice possa accampare pretese di sorta.

I compensi per i servizi di cui alla precedente lett. c) verranno fatturati dall'impresa e corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura in modalità elettronica.

In caso di ritardo nei pagamenti, a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento come sopra fissato, troverà applicazione quanto disposto dal Dlgs. 231/2002 e smi.

Al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 la Ditta appaltatrice sarà tenuta a comunicare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi). Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento in appalto:

a) per pagamenti a favore dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 2;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 2, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del contratto;

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche

con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG riferito al presente appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato Speciale.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo.

A.6.12) ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE.

L'impresa affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa regolarmente rilasciata da organismi bancari, assicurativi e finanziari sottoposti al controllo della Banca d'Italia come disposto dall'art. 109 del D.lgs n° 385 del 01/09/93, per un importo pari al 10% (diecipercento) dell'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della cauzione sarà dimezzato per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La cauzione dovrà avere validità fino ai sei mesi successivi alla scadenza del periodo contrattuale e si intenderà automaticamente svincolata solamente dopo sei mesi la cessazione dell'appalto senza necessità di provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per tutti i casi previsti nel presente capitolato ed in particolare per le spese da eseguirsi in danno a cura dell'ufficio secondo quanto previsto dal successivo art. 22. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria.

La garanzia fidejussoria, pena la decadenza del contratto, deve essere tempestivamente reintegrata, al massimo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

A.6.13) ART. 13- RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore solleverà la Società Appaltante da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi dipendenti e collaboratori.

A copertura dei predetti rischi l'Appaltatore dovrà stipulare un'adeguata polizza RCT/RCO, per un massimale unico minimo per sinistro pari ad € 500.000,00 per danni provocati in dipendenza, diretta o indiretta dall'esecuzione del servizio.

In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata una copia alla Stazione Appaltante con l'indicazione di quietanza del premio almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto, l'Ente dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale pertanto, qualora il gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.

A.6.14) ART. 14 – SUBAPPALTO

L'affidatario dell'appalto è tenutoad eseguire in proprio i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 105 del Dlgs50/16 e smi previa autorizzazione della stazione appaltante.

Le Ditte partecipanti devono indicare preventivamente in sede di offerta l'eventuale volontà di avvalersi del subappalto, specificando i servizi che intendono subappaltare, o specificare per quali servizi intendono stipulare convenzioni con cooperative sociali nel rispetto dei principi della legge n. 381/1991.

Le Ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge nella categoria relativa alla parte di servizio avuta in subappalto, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 80 del D.Lgs. 50/16 fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla vigente normativa antimafia.

L'eventuale affidamento di servizi in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché lo stesso resta comunque unico e solo responsabile, verso l'Amministrazione Comunale, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

A.6.15) ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLO

La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore per mezzo di un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), diverso dal responsabile del procedimento ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 03recanti" nomina, *ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*". La Società potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, ecc. al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, nonché di tutte le altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia.

L'azione di controllo e vigilanza non implicherà per la Società alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'appaltatore.

A.6.16) ART. 16 – PENALITA' E INFRAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e regolamentari, dalle Ordinanze Municipali, e dal presente capitolato di appalto, queste saranno accertate mediante rapporto al RUP che ne darà formale comunicazione alla Ditta appaltatrice a mezzo Racc. A/R o pec con l'indicazione della penale applicabile e l'invito a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine che le verrà assegnato; l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso il suddetto termine la Società Appaltante, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione della penale e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

In caso di inadempimento contrattuale, la Società Appaltante sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, per le ipotesi di violazione degli obblighi di cui al presente CSA, la penale di € 300,00, per ogni 24 ore di ritardo nell'adempimento.

Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare le72 ore, la Società Appaltante si riserva la possibilità di risoluzione del contratto.

Per l'applicazione della penale di cui al primo comma, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del procedimento, anche a mezzo fax, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

La penale si applica mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione e/o mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente integrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della Società Appaltante, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

L'impresa sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell'eventuale maggiore danno provocato dall'inadempimento realizzato.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo utile mensile del canone, successivo a quello della definizione del contraddittorio.

A.6.17) ART. 17 - ESECUZIONE DI UFFICIO

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti l'esecuzione dei servizi ed ove l'impresa, regolarmente diffidata, non ottemperi alla diffida prevista dal precedente art. 17, la Società avrà facoltà, trascorso il termine previsto dalla diffida di ordinare e di far eseguire d'ufficio direttamente o a mezzo ditta di fiducia, in danno dell'impresa affidataria, quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

A.6.18) ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società potrà dichiarare la risoluzione del contratto anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 108 del Dlgs 50/2016 nonché nei seguenti casi:

- se venga accertata la falsità o comunque l'infondatezza delle dichiarazioni prestate in sede di gara fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante ad informare la competente Autorità Giudiziaria per le connesse ipotesi di responsabilità penali;
- Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016;
- inadempimento reiterato alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione dei servizi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto;

- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, in tal caso il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
- nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- decadenza dei requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestione Ambientali.
- raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali per un importo pari al 20% dell'importo di aggiudicazione netto annuo.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi di dichiarazione di decadenza, revoca o risoluzione del contratto l'impresa sarà comunque tenuta al risarcimento dei danni causati alla Società.

Nel caso di rescissione del contratto per colpa accertata della Ditta appaltatrice, questa incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dalla Società

A.6.19) ART. 19 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

Escluse quelle riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Salerno.

A.6.20) ART. 20 -DOMICILIO

La Ditta appaltatrice, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale.

A.6.21) ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà alla stipula del contratto dopo:

l'adozione della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva nel rispetto del termine cui all'art. 32 del Dlgs 50/16 e smi;

il versamento, da parte della ditta aggiudicataria, delle somme richiesta dall'Ente per le spese di contratto, registro e accessorie nonché spese di gara;

la costituzione della cauzione definitiva;

l'esibizione delle polizze previste dal presente capitolato;

Ove nel termine fissato dall'Amministrazione, l'Impresa non abbia ottemperato alle prescrizioni precontrattuali o non si sia presentata per la sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Società avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria. L'Amministrazione potrà in ogni caso aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione sarà vincolante per l'impresa mentre sarà impegnativa per la società solo dopo che l'atto di aggiudicazione sarà divenuto efficace.

L'impresa dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esecutività dell'atto di aggiudicazione.

Il presente capitolato formerà parte integrante e sostanziale del contratto.

A.6.22) ART. 22 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato appaltato e comunque meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione dei servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'espletamento dell'appalto; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutti le norme vigenti in materia dei servizi oggetto dell'appalto, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato. La Ditta Appaltatrice dichiara di avere eseguito gli opportuni calcoli estimativi e di ritenere pertanto l'offerta presentata in sede di gara, remunerativa di tutte le spese, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato nessuno escluso ed eccettuato.

A.6.23) ART. 23 – RISOLUZIONE SU ISTANZA DELLA DITTA

L'Appaltatore ha facoltà di richiedere la revoca del rapporto contrattuale con istanza scritta motivata la quale verrà accolta favorevolmente ove venisse accertata l'eccessiva onerosità dell'impegno, e non si raggiungesse tra le parti un accordo modificativo del precedente che si appalesi soddisfacente per ambedue.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata l'appaltatore è obbligato ad assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo occorrente all'Amministrazione appaltante per consentire l'espletamento del medesimo in una delle forme previste dalla legislazione vigente.

A.6.24) ART. 24 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 110 del Codice dei contratti ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

A.6.25) ART. 25–CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016ad oggetto: *"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti"* il presente appalto è aggiudicato con la clausola di salvaguardia che prevede la cessazione

espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06).

Inoltre il contratto potrà cessare automaticamente in caso di mancata proroga e/o rinnovo del contratto di servizio da parte del Comune di Battipaglia nei confronti della Società Alba srl.

In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione del contratto.

A.6.26) ART: 26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta aggiudicatrice è responsabile del trattamento dei dati personali di Alba srl dei quali venga eventualmente a conoscenza, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore aggiudicatario del servizio, si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali alla Società Appaltante, prima della stipula del contratto.

Il presente atto non costituisce impegno da parte della Società Alba srl, attesa la sua qualità di stazione Appaltante, né può dar luogo a contestazioni di sorta.